

TRADE COMPLIANCE NELLA PRATICA:
CLASSIFICAZIONE DOGANALE, SANZIONI INTERNAZIONALI ED EXPORT CONTROL
PROFILI APPLICATIVI E IMPLICAZIONI OPERATIVE PER IMPRESE E
PROFESSIONISTI NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

I controlli doganali e i profili di rischio

Fabrizio Meroni

06 05 2026



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

AREE TEMATICHE

- Analizzare la dichiarazione doganale come atto impositivo
- Individuare gli elementi soggettivi e oggettivi dell'accertamento tributario ed extratributario
- L'analisi del rischio



La dichiarazione doganale: flusso operativo

La dichiarazione doganale
nel sistema unionale

Riferimenti normativi principali

Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione – CDU) :

- artt. 5, 6, 15, 18, 77, 79, 173

Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 art. 1, recante approvazione delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione (Allegato 1)

- Titolo II – Capo I, art. 27 (diritti di confine)
- Titolo II – Capo II, artt. 31–33 (rappresentanza doganale)
- Titolo VI – Capo I, artt. 78–79 (violazioni doganali di natura penale)
- Titolo VI – Capo II, artt. 96–103 (sanzioni amministrative)

Codice civile, art. 2699

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 6



Natura giuridica della dichiarazione: Definizione e natura di rilevanza pubblicistica

CDU – Regolamento (UE) n. 952/2013

Art. 5, par. 12: definisce la “dichiarazione in dogana” come l’atto con cui una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale.

Art. 6: stabilisce che tutte le dichiarazioni, richieste e decisioni tra autorità doganali e operatori economici sono effettuate mediante procedimenti informatici, garantendo autenticità e tracciabilità.

D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al CDU)

art. 1 e Allegato 1 – Titolo II (Rapporto doganale), artt. 27–39

artt. 27–30 → Obbligazione doganale e diritti di confine

artt. 31–33 → Rappresentanza doganale

artt. 34–39 → Procedure di accertamento

Codice Civile italiano

Art. 2699 c.c.: l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. La dichiarazione doganale, una volta registrata nei sistemi ADM, assume la natura di atto pubblico.

Natura giuridica della dichiarazione: effetti pubblicistici e responsabilità

CDU – Regolamento (UE) n. 952/2013

Art. 15: il dichiarante è responsabile dell'accuratezza e completezza delle informazioni fornite e dell'autenticità, accuratezza e validità dei documenti allegati.

Art. 77: la presentazione della dichiarazione doganale determina l'insorgenza dell'obbligazione doganale, con effetti diretti sul piano impositivo (liquidazione dei diritti doganali e IVA).

D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al CDU)
art. 1 e Allegato 1 – **Titolo II (Rapporto doganale), artt. 27–30** (obbligazione doganale e diritti di confine)

Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000)

Art. 6: tutela il diritto alla trasparenza e alla corretta informazione nei rapporti con l'amministrazione doganale.

Natura giuridica della dichiarazione: Autenticità e modalità di presentazione

CDU – Regolamento (UE) n. 952/2013

Art. 6: obbligo di presentazione elettronica e firma digitale delle dichiarazioni, salvo eccezioni.

D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al CDU)

art. 1 e Allegato 1 – **Titolo II (Rapporto doganale), artt. 34–39** (modalità procedurali di accertamento, presentazione e gestione della dichiarazione in ambito nazionale)

Normativa ADM

Le istruzioni operative ADM richiedono la firma digitale e la conservazione elettronica delle dichiarazioni, garantendo autenticità, tracciabilità e integrità dei dati.

Evoluzione digitale: DAU → Data Elements

Riferimenti normativi principali:

- Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU): artt. 6, 162
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447: art. 2, Allegato B
- Regolamento delegato (UE) 2015/2446
- Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione) art. 1 e Allegato 1 (recepimento nazionale del modello unionale di digitalizzazione)
- Istruzioni operative ADM – AIDA 2.0

Il fascicolo doganale elettronico

Il fascicolo doganale elettronico

Riferimenti normativi principali:

Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU): artt. 139, 162, 163

D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 art. 1 e Allegato 1 – Titolo II (Rapporto doganale)

Circolare ADM n. 20/2024

Nota ADM n. 45898/2016

Portale ADM – Fascicolo elettronico:

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/fascicolo-elettronico> [adm.gov.it]



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il fascicolo doganale elettronico

Quadro normativo di riferimento Codice Doganale dell'Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013

Articolo 163 CDU: I documenti necessari all'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale e che accompagnano la dichiarazione sono forniti all'autorità doganale solo se richiesti per controlli doganali o se la normativa dell'Unione lo impone.

Articolo 162 CDU: Prevede la possibilità di allegare documenti in formato elettronico alla dichiarazione doganale.

Articolo 15 CDU: Il dichiarante è responsabile dell'autenticità, accuratezza e validità dei documenti allegati.

Regolamenti attuativi UE

Regolamento delegato (UE) 2015/2446:

Definisce le modalità di presentazione, gestione e conservazione dei documenti a corredo della dichiarazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

Allegato B elenca i "Data Elements" obbligatori, tra cui la documentazione di supporto.

Normativa italiana D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141

Recepimento delle regole UE e disciplina delle procedure di controllo e verifica dei documenti allegati.

Circolare ADM n. 20/2024: Istruzioni operative sulla gestione digitale dei documenti a corredo della dichiarazione doganale.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Presentazione della dichiarazione: rappresentanza e responsabilità solidale

CDU – Regolamento (UE) n. 952/2013

Art. 18: la dichiarazione può essere presentata direttamente o a mezzo di un rappresentante, che assume responsabilità solidale per la veridicità e correttezza dei dati forniti.

D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al CDU)

art. 1 e Allegato 1 – **Titolo II, Capo II “La rappresentanza doganale”, artt. 31–33** : La dichiarazione doganale può essere presentata dal dichiarante o da un rappresentante, secondo le modalità previste dal Codice doganale dell’Unione e dalla normativa nazionale. Il rappresentante doganale, in particolare nella forma indiretta, entra nel rapporto doganale e condivide l’obbligazione e la responsabilità con il dichiarante, nei limiti stabiliti dal CDU e dalla disciplina nazionale



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Natura giuridica della dichiarazione: Tipologia della Rappresentanza

La dichiarazione doganale può essere presentata:

- **direttamente dal dichiarante**, oppure
- **tramite un rappresentante**, che agisce secondo una delle due forme previste dalla normativa unionale.

- **Rappresentanza diretta**

Il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato → il dichiarante è il rappresentato

- **Rappresentanza indiretta**

Il rappresentante agisce in nome proprio e per conto del rappresentato → il dichiarante è il rappresentante

Il codice EORI: punto di partenza del rapporto doganale, l'elemento soggettivo

- **Economic Operators Registration and Identification**
presupposto soggettivo per l'accesso al sistema doganale dell'Unione.
Identifica in modo univoco l'operatore economico
- È necessario per la presentazione di dichiarazioni e istanze doganali
- Consente la tracciabilità della condotta dichiarativa nel tempo



Riferimenti normativi essenziali

Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione – CDU)

art. 9 (Registrazione e identificazione degli operatori economici – EORI)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 integra il CDU per le modalità di applicazione delle disposizioni doganali

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 recante le modalità di applicazione del CDU (in particolare in materia di dichiarazioni elettroniche e sistemi informativi)

Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 art. 1 e Allegato 1 – Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione

Senza EORI non esiste dichiarazione

La dichiarazione doganale e gli elementi dell'accertamento

Accertamento doganale: funzione istituzionale

Riferimenti normativi principali:

- Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU): artt. 46, 48, 188
- Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione) art. 1 e Allegato 1, in particolare: Titolo II – Capo I, art. 27 (diritti di confine e fondamento dell'accertamento) Titolo VI – Capo I, artt. 78–79 (reati doganali connessi all'accertamento)
- Circolare ADM n. 25/2024



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Accertamento doganale: natura complessa e funzioni plurime - dimensione tributaria ed extratributaria

- L'accertamento doganale **tributario** ha ad oggetto la verifica degli **elementi oggettivi** della dichiarazione (qualità, origine, valore, quantità), finalizzati alla determinazione dell'obbligazione doganale e dei diritti di confine dovuti
- Accertamento doganale **extratributario** verifica: il rispetto di divieti e restrizioni, l'applicazione di misure di politica commerciale, il rispetto di normative sanitarie e fitosanitarie, di sicurezza dei prodotti, ambientali, di tutela del mercato e del consumatore

Caratteristica distintiva

L'accertamento doganale è unitario nel procedimento,
ma plurimo negli interessi tutelati:
finanziari, economici, sanitari, ambientali e di sicurezza.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Accertamento amministrativo e accertamento tributario

Nozione generale L'accertamento è il procedimento amministrativo attraverso il quale l'amministrazione verifica:

- l'esistenza dei **presupposti di fatto e di diritto**,
- l'adempimento degli **obblighi imposti dall'ordinamento**,
- la correttezza delle dichiarazioni rese dai soggetti obbligati.

Accertamento tributario: Nell'ambito tributario, l'accertamento è finalizzato a:

- verificare l'**an** e il **quantum** del tributo dovuto,
 - individuare il **soggetto passivo**,
- consentire la **liquidazione e riscossione** del prelievo.

Elementi tipici dell'accertamento tributario

- base imponibile
 - aliquota
- imposta dovuta
- soggetto obbligato

L'accertamento doganale rientra pienamente nella categoria degli **accertamenti tributari**, poiché è funzionale alla determinazione dei **diritti di confine** (dazi, IVA all'importazione, altre imposizioni indirette)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI


M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Gli elementi essenziali dell'accertamento tributario

DOCUMENTI E PROVA DELL'ACCERTAMENTO



Il documento è il mezzo, non il fine.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Gli elementi essenziali dell'accertamento tributario

Codice Doganale dell'Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013

Art. 77 CDU: L'obbligazione doganale nasce dalla presentazione della dichiarazione e si basa sugli elementi oggettivi forniti dal dichiarante.

Art. 78 CDU: L'accertamento doganale si fonda sulla verifica della qualità, quantità, origine e valore delle merci.

Art. 15 CDU: Il dichiarante è responsabile dell'accuratezza e completezza delle informazioni relative agli elementi oggettivi dell'accertamento.

Normativa nazionale **D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 art. 1 e Allegato 1**

Titolo II, Capo I, **art. 27 (diritti di confine e fondamento dell'accertamento tributario)**

Titolo VI, Capo I, **artt. 78–79 (violazioni doganali connesse all'errata indicazione degli elementi oggettivi)**

Prassi ADM

compilazione precisa degli elementi oggettivi nella dichiarazione doganale, con controlli documentali e fisici per verificarne la correttezza.

Qualità

Classificazione tariffaria

Codice Doganale dell'Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013

Articoli 56–58 CDU: La classificazione tariffaria delle merci è il presupposto per l'applicazione dei dazi doganali e delle misure commerciali, sanitarie, di sicurezza e ambientali.

Articoli 33–37 CDU: Regolano le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), strumento fondamentale per prevenire contestazioni e garantire uniformità di classificazione.

Articoli 69–76 CDU: Disciplinano il valore delle merci da dichiarare in dogana, collegato alla classificazione.

Regolamento (CEE) n. 2658/87

Istituisce la Nomenclatura combinata (NC), base della tariffa doganale comune e della banca dati TARIC.

La NC si basa sul Sistema Armonizzato (HS), standard internazionale di classificazione delle merci (6 cifre), ampliato a 8 cifre per la NC e a 10 cifre per il codice TARIC (aggiornato annualmente).

Normativa italiana

D.P.R. 633/1972: Rinvio alle voci della tariffa doganale per l'applicazione delle aliquote IVA.

D.Lgs. 472/1997: Sanzioni per errata classificazione.

Circolare ADM n. 11/2023: Rilevanza delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e procedure di ruling.

Origine

Quadro normativo di riferimento Codice Doganale dell'Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013

Articoli 59–61 CDU: Definiscono le regole di origine delle merci, distinguendo tra origine preferenziale e non preferenziale.

Articolo 62 CDU: Regola la prova dell'origine, stabilendo che l'origine dichiarata deve essere supportata da documentazione idonea (certificato di origine, dichiarazione su fattura, ecc.).

Articolo 63 CDU: Stabilisce le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale, in base agli accordi commerciali UE.

Regolamenti attuativi UE

Regolamento delegato (UE) 2015/2446:

Definisce le modalità di applicazione delle regole di origine, i documenti di prova e le procedure di verifica.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

Dettaglia le procedure operative e le modalità di controllo dell'origine.

WCO – World Customs Organization

Convenzione sull'origine delle merci: Standard internazionale per la determinazione e la prova dell'origine, recepito dalla normativa UE.

Normativa italiana **D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141**

Recepimento delle regole di origine UE e disciplina delle procedure di controllo e verifica.

Circolare ADM n. 12/2023: Istruzioni operative sulla gestione e verifica dell'origine delle merci.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Quantità (dazio specifico)

Quadro normativo di riferimento Codice Doganale dell'Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013

Articolo 5, par. 31 CDU: Definisce la “quantità delle merci” come uno degli elementi oggettivi della dichiarazione doganale.

Articolo 77 CDU: L'obbligazione doganale nasce dalla presentazione della dichiarazione, che deve contenere la quantità e i dati fisici delle merci.

Articolo 178 CDU: Stabilisce che la dichiarazione doganale deve indicare la quantità, il peso lordo e netto, il numero dei colli e le unità supplementari richieste dalla nomenclatura combinata.

Regolamenti attuativi UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

Allegato B elenca i “Data Elements” obbligatori, tra cui massa, colli, unità supplementari, dimensioni e altre caratteristiche fisiche.

Regolamento delegato (UE) 2015/2446:

Definisce le modalità di compilazione dei dati quantitativi e fisici nella dichiarazione elettronica.

Normativa italiana **D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141**

Recepimento delle regole UE e disciplina delle procedure di controllo e verifica dei dati quantitativi.

Circolare ADM n. 14/2023: Istruzioni operative sulla gestione e verifica dei dati fisici e quantitativi delle merci.

Valore (dazio *ad valorem*)

Quadro normativo di riferimento Codice Doganale dell'Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013

Articoli 70–74 CDU: Definiscono i metodi di determinazione del valore in dogana, con priorità al valore di transazione (prezzo effettivamente pagato o da pagare).

Articolo 71 CDU: Elenca gli elementi da aggiungere al prezzo di transazione (es. spese di trasporto, assicurazione, royalties, ecc.).

Articolo 72 CDU: Elenca gli elementi da escludere dal valore in dogana (es. spese post-importazione, interessi, ecc.).

Regolamenti attuativi UE

Regolamento delegato (UE) 2015/2446:

Definisce le modalità di applicazione dei metodi di valutazione e le procedure di controllo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

Dettaglia le procedure operative e le modalità di verifica del valore dichiarato.

WTO

Accordo sul valore in dogana Agreement on Implementation of Article VII GATT: Standard internazionale per la determinazione del valore in dogana, recepito dalla normativa UE.

Normativa italiana **D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141**

Recepimento delle regole UE e disciplina delle procedure di controllo e verifica

Circolare ADM n. 13/2023: Istruzioni operative sulla gestione e verifica del valore in dogana.

I controlli in dogana



Controlli e analisi del rischio: quadro di riferimento

Quadro normativo di riferimento Codice Doganale dell'Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013

Articolo 46 CDU: L'autorità doganale può effettuare controlli sulle merci e sulle dichiarazioni, utilizzando strumenti di analisi del rischio o per selezionare le operazioni da sottoporre a verifica.

Articolo 48 CDU: I controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, sia in fase di sdoganamento sia successivamente (controlli a posteriori).

Articolo 188 CDU: Regola la revisione dell'accertamento, consentendo all'amministrazione di riesaminare gli elementi dichiarati alla luce di informazioni sopravvenute o di approfondimenti successivi.

Regolamenti attuativi UE

Regolamento delegato (UE) 2015/2446:

Definisce le modalità di applicazione dei controlli doganali e le procedure di analisi del rischio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

Allegato B elenca i "Data Elements" relativi ai controlli e ai profili di rischio.

Normativa italiana D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141

Recepimento delle regole UE e disciplina delle procedure di controllo e analisi del rischio.

Circolare ADM n. 16/2023: Istruzioni operative sulla gestione dei controlli doganali e sull'analisi del rischio.

Prassi ADM Il sistema ADM/AIDA integra algoritmi di analisi del rischio per la selezione automatica delle dichiarazioni da controllare, basati su indicatori statistici, profili di rischio e dati storici.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Mission dei controlli tributari ed extratributari

Trovare il punto di equilibrio tra controlli efficaci e velocità degli scambi

Tutelare la sicurezza
dei cittadini

Tutelare il bilancio
unionale e nazionale



Facilitare il commercio
legittimo

Favorire la competitività
delle imprese

Controlli



Semplificazioni



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

I controlli doganali: tipologie ed organizzazione

☐ CONTROLLI PREVENTIVI

antecedenti alla presentazione della dichiarazione doganale

☐ CONTROLLI IN LINEA

all'atto dello sdoganamento

☐ CONTROLLI A POSTERIORI

successivi agli adempimenti doganali

☐ ANALISI DEI RISCHI CENTRALE:

controlli in linea

controlli a posteriori


☐ ANALISI DEI RISCHI LOCALE:

controlli preventivi

controlli a posteriori

integrazione analisi dei rischi centrale

I controlli doganali in linea ed il CdC





Le dichiarazioni doganali esitate durante la 1^a fase di accertamento:

- ☐ “C.A.” (dichiarazione ammessa a canale verde), la dogana effettua un controllo automatizzato e genera il prospetto di svincolo;
- ☐ “C.D.” (canale giallo), la dogana procede al controllo dei documenti a corredo della dichiarazione doganale, rispettando le indicazioni fornite dal parametro dei rischi;
- ☐ “C.S.” (canale arancione), controllo scanner, presente nei porti, può definirsi controllo di natura extratributario;
- ☐ “V.M.” (canale rosso), la dogana procede al controllo fisico delle merci, rispettando le indicazioni fornite dal parametro dei rischi;



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Se permangono dubbi a seguito dei controlli ordinari o secondo la tipologia di merce sottoposta a controllo, i funzionari ADM eseguono controlli approfonditi, avvalendosi di:

- ☐ Laboratori chimici ADM;
- ☐ Apparecchiature portatili;
- ☐ Collaborazione con altre Istituzioni;





Oggetto del controllo e profili di rischio

Controlli tributari: elementi dell'accertamento

Controlli extra-tributari



I controlli a posteriori



Revisione dell'accertamento

Quadro normativo di riferimento Codice Doganale dell'Unione (CDU) – Reg. (UE) n. 952/2013

Articolo 48 CDU: L'autorità doganale può effettuare controlli a posteriori su merci già svincolate, per verificare la correttezza delle dichiarazioni e la conformità alle norme.

Articolo 188 CDU: Regola la revisione dell'accertamento, consentendo all'amministrazione di riesaminare gli elementi dichiarati alla luce di informazioni sopravvenute o di approfondimenti successivi.

Articolo 173 CDU: Prevede la possibilità di rettifica della dichiarazione entro 3 anni dall'accettazione, per correggere errori o inesattezze.

Regolamenti attuativi UE

Regolamento delegato (UE) 2015/2446:

Definisce le modalità di applicazione dei controlli a posteriori e le procedure di revisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

Allegato B elenca i "Data Elements" relativi ai controlli post-clearance e alle revisioni.

Normativa italiana **D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141**

art. 1 e Allegato 1 – Titolo II, Capo IV (Revisione dell'accertamento), **artt. 40–43 (disciplinano il procedimento nazionale di revisione, in coordinamento con il CDU e garantendo le tutele procedimentali del contribuente)**

Circolare ADM n. 25/2024: Istruzioni operative sulla regolarizzazione e revisione dell'accertamento su istanza di parte, con criteri uniformi per l'applicazione delle sanzioni e strumenti per correggere errori senza pregiudicare il regime doganale.

Sanzioni : responsabilità

Profilo	Rappresentanza diretta	Rappresentanza indiretta
Spendita del nome	Presentazione in nome e per conto del rappresentato	Presentazione in nome proprio ma per conto del rappresentato
Debitore dei diritti doganali	Il rappresentato-dichiarante	Il rappresentante (dichiarante) ed il rappresentato → obbligazione solidale (modifica D.Lgs. 141/2024 per IVA)
Coinvolgimento sanzionatorio del rappresentante	Solo se concorre all'irregolarità	Senza prova di concorso, salvo presenza elemento soggettivo

Disciplina applicabile: DD.Lgs.471 e 472/1997 vs L.689/1981



Rettifiche, sanzioni rettifiche e ravvedimento operoso (profilo tributario)

Strumenti di correzione CDU – Regolamento (UE) n. 952/2013

Art. 173 :Rettifica - Possibilità di modificare la dichiarazione doganale entro 3 anni dall'accettazione, per correggere errori o inesattezze, anche dopo lo svincolo, su istanza del dichiarante.

Esito sanzionatorio nazionale D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al CDU)

art. 1 e Allegato 1 – Titolo VI, Capo I Art. 78-79: nuove fattispecie di contrabbando per omessa o infedele dichiarazione, con soglie oggettive per la distinzione tra illecito amministrativo e penale.

Compliance

D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141

Art. 96, preclusione sanzionatoria nel caso di revisione ad istanza di parte

D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 13, istituto generale del **ravvedimento operoso** : possibilità di regolarizzare spontaneamente errori dichiarativi con riduzione significativa delle sanzioni, fino ad irrogazione

Circolari ADM 25/D/2024 e 38/D/2025



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

ARRIVEDERCI
e
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
